

Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

**Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.**

## **CAPO II**

### *SOPPRESSIONE DI ENTI REGIONALI*

#### **Art. 7**

( ABROGATO )

(5)(6)

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000
- 2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000
- 3 Parole sostituite al comma 9 da art. 8, comma 59, L. R. 2/2000
- 4 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 8, comma 29, L. R. 4/2001
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 10/2002
- 6 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005

#### **Art. 8**

*(Soppressione dell'IRFoP)*

1. L'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dell'IRFoP di cui all'articolo 30 della legge regionale 42/1978 e nelle loro competenze subentra il Commissario di cui al comma 3.

**3.** Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

**4.** In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'IRFoP, affinché la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.

**5.** Al Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'IRFoP.

**6.** In relazione alla soppressione dell'IRFoP, il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

**7.** Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'Amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.

## **Art. 9**

### *(Adempimenti per la liquidazione dell'IRFoP)*

**1.** Il Commissario di cui all'articolo 8, a seguito della soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Ente e invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Istituto, da attribuire all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b) entro il 31 gennaio 2002 il bilancio di liquidazione dell'Istituto al 31 ottobre 2001 e lo stato delle attività in corso alla medesima data.

**2.** La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 1 e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Istituto.

**3.** Intervenuta l'approvazione, il Commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.

**4.** Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione.

**5.** Per motivate esigenze l'attività di liquidazione può essere prorogata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

## **Art. 10**

### *(Norme finanziarie)*

**1.** Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

**2.** Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti Categoria 1.4. Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

**3.** All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione

dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).